

## CONTENZIOSO

### ***Efficacia del giudicato***

di **EVOLUTION**



La sentenza del giudice ai sensi dell'articolo 324 c.p.c. diventa irrevocabile a seguito del passaggio in giudicato, ovvero quando non può più essere impugnata, quando è decorso il termine di impugnazione previsto dalla legge e/o sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, salvo la revocazione straordinaria.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Contenzioso", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua le peculiarità del giudicato, la sua efficacia ed impugnabilità.

La **sentenza del giudice** (anche di quello tributario) diventa **irrevocabile** a seguito del **passaggio in giudicato**, ovvero quando **non può più essere impugnata**.

Ai sensi dell'[articolo 324 c.p.c.](#) si ha il **passaggio in giudicato** della sentenza quando:

- **è decorso il termine di impugnazione previsto dalla legge;**
- **sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione**, salvo la revocazione straordinaria.

Per quanto attiene il termine di impugnazione delle sentenze tributarie bisogna far riferimento al combinato disposto degli [articoli 38](#) e [51 del D.Lgs. n. 546/1992](#). In particolare, l'articolo 51 prevede che **l'impugnazione della sentenza debba avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica della sentenza da parte della controparte (termine breve)**.

In caso di inerzia delle parti si applica l'articolo 38 che prevede che il termine di impugnazione è di **sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza**, cioè dalla data di deposito in segreteria (**termine lungo**). Qualora i due termini dovessero sovrapporsi, prevale il termine ultimo. **Spirati i suddetti termini la sentenza della commissione tributaria è definitiva.**

A seguito del **passaggio in giudicato**, le **statuizioni** contenute nella sentenza **fanno stato ad ogni effetto** tra le parti, i loro eredi o aventi causa ex [articolo 2909 cod.civ.](#)

Il **passaggio in giudicato** di una sentenza può acquisire **valenza in un diverso giudizio** (c.d. giudicato esterno) mediante la proposizione della **eccezione di giudicato** quando le statuizioni contenute nella sentenza di cui si invoca l'autorità e la causa in cui essa viene avanzata riguardino:

- i **medesimi presupposti di fatto e di diritto**;
- i **medesimi soggetti**, salvo il caso del c.d. giudicato riflesso.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., **SS.UU., sentenza n. 13916/2006**), l'**eccezione di giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, è rilevabile d'ufficio**, in quanto nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dalla esistenza di una eventuale specifica previsione normativa.

**In ogni caso, è opportuno che la parte formuli sempre l'eccezione di giudicato.**

La documentazione comprovante **l'avvenuta formazione del giudicato esterno successivamente alla conclusione del giudizio di merito** può essere prodotta in sede di legittimità:

- **unitamente al deposito del ricorso** nelle forme di cui all'[articolo 372 c.p.c.](#), se si tratta di giudicato formatosi nella pendenza del termine di impugnazione;
- **fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione**, in caso di formazione successiva alla notifica del ricorso.

Inoltre, la **Cass., sentenza n. 26830/2014** ha specificato che l'eccezione di giudicato **non può essere fatta valere quando il rapporto giuridico** oggetto del secondo giudizio **è diverso** da quello che ha già formato oggetto del primo.

Al fine di avvalorare l'eccezione di giudicato, **è necessario dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza** di cui si invoca l'autorità.

Nel processo tributario, manca però una previsione specifica sulla **certificazione del passaggio in giudicato**.

Sul punto, è intervenuta la **Corte di Cassazione con sentenza n. 21366/2015**, chiarendo che, ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), trova applicazione per *analogia legis* l'**articolo 124 disp. att. c.p.c.**

Pertanto, nel processo tributario **il segretario della Commissione tributaria certifica**, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, **che non è stata proposta impugnazione nei termini di legge**.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik